



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP., AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Prot. Reg. Ord. n. 81 del 18 GIU. 2013

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*)

IL SINDACO

Vista la presenza sul territorio Comunale di infestazioni da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), potenziale vettore di numerosi arbovirus;

Considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;

Ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato, ancora nella passata stagione estiva, che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo dalla data di adozione del presente provvedimento al 31 ottobre 2013, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile (quest'anno, date le particolari condizioni climatiche con temperature più basse, la stagione fresca si è protratta) alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5

ORDINA

Per le motivazioni su addotte

Che su tutto il territorio comunale la cittadinanza assuma le cautele come di seguito elencate:

- a. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
- b. procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta in contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, l'obbligo alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- c. procedere al trattamento dell'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, l'obbligo alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- f. svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei condizionatori;
- g. controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, etc.
- h. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa alla Azienda Usi competente per territorio, al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Venaria Reale, 18 GIU 2013

IL SINDACO

Giuseppe C. C. C.